

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE**

**COMUNE DI FONTAINEMORE
COMMUNE DE FONTAINEMORE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
SU SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 luglio 2019

INDICE

CAPO I NORME GENERALI	
Articolo 1 Ambito di applicazione e normativa di riferimento	
Articolo 2 Finalità e principi generali	
Articolo 3 Definizioni	
CAPO II SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO	
Articolo 4 Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti.....	
Articolo 5 Orari dell'attività	
Articolo 6 Prescrizioni d'esercizio	
Articolo 7 Divieto di pubblicità e promozione.....	
Articolo 8 Promozione e prevenzione.....	
CAPO III SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 10 Sanzioni	
Articolo 11 Entrata in vigore e disposizioni finali	

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'articolo 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, d'ora innanzi TULPS, all'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, all'articolo 35 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, ed alla l.r. 15 giugno 2015, n. 14.
2. Il presente Regolamento è redatto in applicazione di tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ed in particolare in applicazione della seguente normativa:
 - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, di seguito TULPS e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - Legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.
3. Il presente Regolamento recepisce i numerosi allarmi riferiti alla piaga del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) con la consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, promuovendo e premiando i comportamenti virtuosi e gli stili di vita sani; va inteso come atto dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della L.R. 14/2015, che così recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo."

Articolo 2

Finalità e principi generali

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di controllare che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di:
 - i. contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico;

- ii. contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette e indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano:

- A. **Apparecchi e congegni per l'esercizio del gioco d'azzardo:** quelli di cui all'articolo 110, comma 5, del TULPS¹, vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni.
- B. **Apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito:** quelli di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 e 7-bis del TULPS².

¹ Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento la norma così recita:

comma 5:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6."

² Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento le norme così recitano:

comma 6:

"Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete di cui all'art 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato [c.d. new slot], nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 70 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; (le c.d. "New Slot");

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa [c.d. VLT: video lottery terminal]. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite (le c.d "VLT" per le quali oltre alla SCIA comunale occorre l'autorizzazione della Questura);

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazioni del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera."

comma 7:

"Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor [es. gru, pesche di abilità, ecc.] attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

C. Esercizi dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex. articolo 86 e 88 del TULPS:

- a) esercizi di somministrazione (bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili);
- b) alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- c) sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente *sale giochi* ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'articolo 110 del TULPS;
- d) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati;
- e) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive titolari di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- f) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, ed in generale punti vendita, previsti dall'articolo 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 88 del TULPS;
- g) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva;
- h) altri esercizi, ivi compresi quelli commerciali, previa autorizzazione ex articolo 86 o ex articolo 88 del TULPS; si precisa che per gli apparecchi di cui al comma 6b dell'art. 110 TULPS occorre anche l'autorizzazione della Questura.

D. Tabella dei giochi proibiti: quella di cui all'articolo 110, c. 1 e 2, del TULPS³.

E. Tariffa del biliardo: quella di cui all'articolo 110, c. 1, del TULPS⁴.

b) abrogato

c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a centesimi di euro."

comma 7-bis:

"Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004."

³ Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento le norme così recitano:

comma 1:

"In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre (Omissis)".

comma 2:

"Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse."

⁴ Si precisa che il riferimento deve intendersi alla norma vigente al momento di istruzione della pratica; alla data di approvazione del Regolamento la norma così recita:

comma 1:

"(omissis) Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario".

- F. **Area separata:** settore specificatamente dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.
- G. **Gioco d'Azzardo Patologico (GAP):** la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia.

CAPO II

SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

Articolo 4

Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti

1. Per l'apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco e per il trasferimento e/o l'ampliamento di quelli esistenti si dovranno rispettare le seguenti regole, in riferimento a quanto previsto nell'articolo 4, dalla l.r. 15 giugno 2015, n. 14:
 - a. distanza minima di 500 metri⁵ in linea d'aria da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture culturali, ricreative o sportive, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, luoghi di culto;
 - b. nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale ed in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale deve essere vietato ai minori di anni 18;
 - c. per l'insediamento dell'attività dev'essere garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle normative di settore, in relazione anche alla destinazione d'uso dei locali;
 - d. non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS in aree (pubbliche o private) site all'esterno dei locali, sede dell'attività (ad esempio nei dehors);
 - e. dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, anche mediante eventuale insonorizzazione dei locali;
 - f. oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico – edilizi dei locali, la sorvegliabilità degli stessi ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;
 - g. è consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 11 e 12 del TULPS;
2. Per l'apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco, il trasferimento e/o l'ampliamento degli stessi, oltre alle procedure utili al rispetto delle norme del TULPS⁶, occorre, in riferimento al disposto del

⁵ Si precisa che la distanza di 500 metri va calcolata indipendentemente dall'ubicazione del luogo sensibile nel territorio del Comune che approva il Regolamento o in territorio di altro Comune limitrofo.

⁶ Si fa riferimento ai seguenti articoli del TULPS:
articolo 86:

“Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;*
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;*
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”;*

articolo 88:

“La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”;

articolo 110, comma 6:

“Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;*
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;*
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;*
- 4) le specifiche di immutabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;*
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;*
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera”;*

articolo 110, comma 7:

“Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) (abrogato);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

comma 7 dell'articolo 4 della L.R. 14/2015, a seconda dei casi, ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune oppure presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune medesimo.

3. Le regole di cui al comma 1, in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. n. 14/2015, non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS.
4. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato:
 - a) negli immobili di proprietà del Comune di Fontainemore;
 - b) nei chioschi su suolo pubblico.
5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4bis della l.r. n. 14/2015, il Comune provvederà a redigere e ad aggiornare di anno in anno l'elenco dei luoghi sensibili, nonché a localizzare l'ingresso principale dei medesimi tramite il sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT) al fine di delimitare le c.d. aree di interdizione del gioco d'azzardo di cui al comma 1 dell'art. 4bis della l.r. n. 14/2015, costituite da aree circolari aventi raggio pari a 500 metri tracciato dall'ingresso considerato principale del luogo sensibile.

Articolo 5 **Orari dell'attività**

1. Per prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico e della ludopatia fra i minori ed i soggetti deboli, gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS collocati nelle sale giochi autorizzate ex articolo 86 del TULPS e in altre tipologie di esercizi sempre autorizzati ex articolo 86 del TULPS (bar, ristoranti, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitori lotto) e/o autorizzati ex articolo 88 del TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco) saranno i seguenti:
 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
 - dalle ore 14.00 alle ore 16.00,
 - dalle ore 18.00 alle ore 20.00,
 - dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
2. Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 110 comma 7 del TULPS, devono essere spenti e disattivati.
3. Il titolare dell'attività, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà comunicare l'orario di spegnimento al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile, all'interno del locale.
4. Gli orari di apertura di cui al comma 1 potranno essere sempre ulteriormente e diversamente ridotti con ordinanza del Sindaco, così come stabilito dall'articolo 9 del TULPS, per motivi di pubblico interesse, a tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

Articolo 6 **Prescrizioni d'esercizio**

1. In tutte le sale giochi e nei locali ove sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
 - la tabella dei giochi proibiti approvata dalla Questura, e vidimata dal servizio comunale competente;
 - le tariffe e regolamenti dei giochi, apposte su ogni singolo apparecchio;
 - almeno un cartello dell'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;

- almeno un cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
2. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale, in un apposito "settore separato" dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nel quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.
 3. I titolari dell'attività disciplinata dal presente Regolamento hanno, altresì, l'obbligo di:
 - impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante verifica dell'età dell'avventore con richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - apporre all'ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco, cartelli, il cui costo è a carico dell'esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore del contrasto alle dipendenze patologiche, secondo le indicazioni fornite dalla Questura;
 - partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione previsti dalla l.r. n. 14/2015;
 - apporre nei locali cartelli indicanti il divieto di fumo e curare l'osservanza di tale divieto.

Articolo 7

Divieto di pubblicità e promozione

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. È altresì vietata la pubblicità del gioco d'azzardo per il tramite dell'apposizione di cartelli informativi contenenti richiami testuali o figurativi al gioco di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall'esterno dei locali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della citata legge regionale.

Articolo 8

Promozione e prevenzione

1. Il Comune, riconoscendo gli altissimi costi per la collettività dovuti al Gioco d'Azzardo Patologico, incentiva e sostiene, per il tramite del CELVA, l'organizzazione di incontri con esperti ed associazioni che possano rendere edotta la popolazione, anche con incontri con specifiche categorie (genitori, anziani, minori, ecc.) sui rischi ed i danni del gioco d'azzardo.
2. Il Comune si impegna a farsi promotore per il tramite del CELVA di incontri nelle scuole dove promuovere uno stile di vita sano, combattendo tutti i tipi di dipendenza, nell'ambito di un progetto di indagine, di intervento e contrasto al disagio che veda un lavoro congiunto con il SerD e con l'Università della Valle d'Aosta.

CAPO III
SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli articoli 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 15 giugno 2015, n.14 sono punite come previsto dall'articolo 10 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento, tra le quali quella dell'articolo 5, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'articolo 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, nel caso in cui siano accertati illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

Articolo 10
Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale.
2. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono esercitate dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine.
3. Sono demandate alla Giunta Comunale, anche sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative svolte annualmente dagli uffici ed in ragione della notevole evoluzione della materia, tutte le modifiche ed integrazioni di natura esclusivamente gestionale-operativo e procedurale al presente Regolamento, nel rispetto degli indirizzi espressi.